

## **Regione Campania**

### ***Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale***

**Delibera Giunta Regionale 27/11/2017, n. 732**

**“Istituzione del registro regionale degli esercenti l’attività funebre e degli operatori funebri”**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 86 del 01/12/2017]

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **PREMESSO:**

- a) che la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”) e s.m.i., promuove in collaborazione con i Comuni, gli Enti e gli Istituti, tra l’altro, “la istituzione di Registri per la classificazione ed identificazione degli operatori delle attività funerarie”;
- b) che il comma 3, dell’art. 7 della citata legge stabilisce che *“la Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della L.R. 12 del 2001 e s.m.i., tenuto conto delle proposte della Consulta Regionale di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la Regione Campania del registro dei soggetti esercenti l’attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda) e delle aggregazioni di imprese previste dall’articolo 1 bis, comma 3, dell’allegato “A”, regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti”*;
- c) che, ai sensi del comma 3 bis del citato articolo 7, *“l’inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all’esercizio dai Comuni e degli operatori addetti all’attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della Regione”*;

#### **RILEVATO**

- a) che la Consulta Regionale ha elaborato ed approvato, nella seduta del 18/10/2017, il documento dal titolo “Registro Regionale delle attività funebri e cimiteriali” ed inviato ai competenti uffici regionali;
- b) che tale documento è composto da n. 4 articoli concernenti:
  - il registro regionale sezione prima – soggetti esercenti l’attività funebre e di trasporto salme;
  - il registro regionale sezione seconda – elenco personale addetto;
  - il registro regionale sezione terza – aggregazioni di imprese;
  - il registro regionale – sanzioni;

CONSIDERATO che tale Registro costituisce strumento volto a semplificare ai Comuni il compito di verificare il corretto svolgimento delle attività funebri e cimiteriali, nonché ad agevolare i cittadini nella scelta delle imprese autorizzate a tali attività;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il documento summenzionato, allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

#### **VISTI**

1. il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2. la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12;
3. la legge regionale 25 luglio 2013, n. 7;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi  
**DELIBERA**

per tutto quanto esposto in normativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di istituire il Registro regionale degli esercenti l'attività funebre e degli operatori funebri, previsto dall'art. 7, comma 3, L.R. n. 12 del 2001, modificata dalla L.R. n. 7 del 2013;
2. di approvare il consequenziale documento allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, disciplinante il "Regolamento per la istituzione del Registro regionale degli esercenti l'attività funebre e degli operatori funebri, previsto dall'art. 7, comma 3, L.R. 12 del 2001 modificata dalla L.R. 7 del 2013";
3. di demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti consequenziali;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.

---

#### ALLEGATO A

### REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITÀ FUNEBRE E DEGLI OPERATORI FUNEBRI, previsto dall'art. 7, comma 3, L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013

---

#### Articolo 7, comma 3

La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la regione Campania del registro dei soggetti esercenti l'attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda) e delle aggregazioni di imprese previste dall'articolo 1 bis, comma 3, dell'allegato A, regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti.

3 bis. L'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della regione.

#### Articolo 1

##### **Registro regionale sezione prima - soggetti esercenti l'attività funebre e di trasporto salme,**

1. È istituito, presso la Regione Campania, ex art. 7, comma 3, della Legge Regione Campania 24 novembre 2001, n. 12, modificato dalla Legge Regionale 25 luglio 2013 n. 7, il registro regionale delle imprese esercenti l'attività funebre e di trasporto salme autorizzate dai Comuni (sezione prima), degli operatori addetti all'attività funebre (sezione seconda), nonché delle aggregazioni di impresa (sezione terza).
2. Il Registro, che costituisce uno strumento volto a semplificare ai comuni il compito di verifica del corretto svolgimento dell'attività funebre ed ad agevolare i cittadini nella individuazione delle imprese autorizzate all'esercizio di tale attività, è tenuto dal Direttore Generale della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania e/o dal Dirigente della U.O.D. 02, il quale ne assume le funzioni di responsabile e provvede a:
  - a) ricevere copia dei titoli abilitativi allo svolgimento dell'attività funebre, inviati dai comuni territorialmente competenti, da conservare agli atti, previa verifica della correttezza, formale e sostanziale, dei contenuti dello stesso;
  - b) annotare in ordine cronologico nel registro, dopo aver ricevuto la copia del provvedimento di cui al precedente punto a):
    - b1. i dati identificativi dell'impresa e l'anagrafica del legale rappresentante;
    - b2. gli estremi dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività funebre in possesso dell'impresa, relativi sia alla sede principale che alle eventuali filiali, nonché l'elenco di tutti i requisiti in possesso dell'impresa necessari per svolgere l'attività funebre; pertanto, in relazione a ciascuna abilitazione, il responsabile del registro dovrà annotare:
      1. i dati identificativi del direttore tecnico della sede principale ovvero delle eventuali filiali, responsabile addetto alla trattazione degli affari, con gli estremi dell'iscrizione al registro regionale - sezione seconda - di cui all'art. 2 e la valutazione della condotta professionale risultante da eventuali procedimenti disciplinari a suo carico con annesse eventuali valutazioni della Consulta e dell'Osservatorio di cui al Capo II della legge Regione Campania 24 novembre 2001 n. 12 e s.m.i.;
      3. i dati identificativi degli operatori funebri addetti al trasporto funebre, in un numero non inferiore a quattro per ogni sede e a due per ogni filiale, con gli estremi di iscrizione nel registro regionale sezione seconda di cui all'art. 2;

4. i dati relativi ai carri funebri utilizzati dall'impresa per svolgere l'attività funebre, con i dati delle rispettive autorizzazioni sanitarie;
  5. i dati relativi all'autorimessa utilizzata per il ricovero dei carri funebri, con indicazione degli estremi della relativa autorizzazione amministrativa e sanitaria;
  6. i dati dei locali in cui l'impresa esercita l'attività commerciale dedita al conferimento degli incarichi, alle operazioni di vendita casse ed articoli funebri e ad ogni altra attività commessa alla cerimonia;
  7. gli eventuali provvedimenti, anche di sospensione e revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre, impartiti dai Comuni territorialmente competenti a seguito della comunicazione di sospensione o revoca da questi ultimi pervenuta ed eventuale ritiro dell'attestato di iscrizione nel Registro Regionale;
- c) rilasciare all'impresa interessata l'attestato di iscrizione nel registro sezione prima;
  - d) comunicare ai comuni che hanno autorizzato l'impresa all'esercizio dell'attività funebre, gli estremi dell'iscrizione al registro e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dell'attività emesse dai comuni territorialmente competenti, sia dell'impresa che del direttore tecnico;
  - e) iscrivere e aggiornare le sezioni seconda e terza del registro regionale di cui ai successivi art. 2 e 3 e rilasciare l'attestazione di avvenuta iscrizione;
  - f) applicare, eseguire o emettere qualsiasi atto necessario per la tenuta del registro;
  - g) istituire apposito fascicolo contenente gli atti ed i documenti depositati dagli interessati, che dovranno essere conservati per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni dalla avvenuta cancellazione dall'elenco della impresa interessata. Per la tenuta dell'elenco e per la conservazione degli atti e documenti depositati trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
3. Il Direttore Generale e/o il Dirigente della U.O.D. 02, responsabile del registro regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 2, ne verifica i contenuti e gli allegati, il quale provvederà, entro trenta giorni dalla richiesta, ad iscrivere l'impresa interessata nel registro regionale sezione prima.
  4. Ogni variazione dei requisiti dell'impresa va immediatamente comunicata, a cura del direttore tecnico dell'impresa, al responsabile del registro di cui al comma 1 e per quanto di competenza a tutti i Comuni in cui l'impresa è abilitata ad esercitare l'attività funebre.
  5. Le sanzioni e le sospensioni emesse dai comuni per le irregolarità e le inosservanze commesse durante l'esercizio, stabilite dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001 s.m.i., sia per l'impresa che per il direttore tecnico, sono causa di interdizione o sospensione temporanea o definitiva dell'iscrizione al registro regionale di cui al comma 1;
  6. Gli oneri a carico degli interessati, per la iscrizione e la tenuta del registro, sono i seguenti:
    - a6. registro regionale di cui all'art. 1:
      - per l'iscrizione al registro sezione prima e sezione terza Euro 1.032,91 (milletrentadue/91);
      - per il mantenimento dell'iscrizione al registro, quota annuale Euro 150,00 (centocinquanta/00)
    - b6. l'iscrizione degli operatori nella sezione seconda del registro regionale di cui all'art. 2 è gratuita.
  7. Il versamento degli importi di cui al precedente punto 6 lett. a) dovrà essere eseguito dagli interessati sul c/c postale n. 21965181, intestato alla Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, codice tariffa n. 2039.

## **Articolo 2**

### **Registro regionale sezione seconda – elenco personale addetto**

1. La seconda sezione del registro regionale di cui al comma 1 dell'art. 1, è suddivisa in elenchi, corrispondenti alle seguenti qualifiche:
  - a) direttore tecnico, addetto alla trattazione degli affari di impresa funebre;
  - b) operatore addetto al trasporto funebre;
  - c) responsabile dell'attività cimiteriale;
  - d) personale amministrativo addetto alla custodia;
  - e) addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura;
  - f) tanatoprattore;
  - g) eventuali nuovi profili professionali istituiti dalla Regione
2. I soggetti di cui al comma 1 devono obbligatoriamente essere iscritti alla sezione seconda del registro regionale degli "operatori addetti all'attività funebre o cimiteriale" per poter esercitare la propria attività professionale. L'iscrizione avviene su istanza dell'interessato, da presentare alla Regione Campania – Direzione Generale della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Centro Direzionale Isola C/3 – 80143 Napoli.
3. All'istanza di iscrizione di cui al comma 2, che deve contenere l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e degli estremi della qualifica professionale, va allegato, a pena di improcedibilità, copia dell'attestato

di “abilitazione” o della “qualifica professionale”, rilasciati a seguito del superamento dell’esame finale previsto dalla delibera di Giunta Regionale Campania del 15 maggio 2009, n. 963, allegato “C”.

4. Verificati gli atti, il responsabile del registro provvederà a rilasciare all’interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, l’attestato di iscrizione al registro regionale sezione seconda.
5. Gli aggiornamenti alla qualifica, di cui al comma 3 ter dell’art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i., e le variazioni relative all’attività esercitata ed ai titoli presentati, vanno comunicati, a cura degli interessati, al responsabile del registro regionale di cui all’art. 1, comma 4, entro trenta giorni dalla variazione o dall’aggiornamento, pena la sospensione o la cancellazione dal registro, disposta d’ufficio.
6. Il Direttore tecnico deve comunicare al responsabile del registro, entro trenta giorni dall’incarico ricevuto, i dati dell’impresa per la quale svolge l’attività.
7. Le imprese in possesso del titolo abilitativo per svolgere l’esercizio dell’attività funebre, a cui venga meno dalla propria dotazione organica un operatore addetto al trasporto funebre, possono sostituirlo, ai fini della continuazione dell’attività, con un soggetto svolgente attività di tirocinio, previa comunicazione al responsabile del registro regionale di cui al comma 2 dell’art. 1 e a condizione che il tirocinante sia assunto, con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno e si formi entro dodici mesi dalla sua assunzione. In ogni caso, il numero del personale da qualificare non deve essere superiore al numero del personale qualificato in carico all’azienda.

### **Articolo 3**

#### **Registro regionale sezione terza - aggregazioni d’impresa**

1. I consorzi, le società consortili o reti d’impresa di cui al comma 3 dell’art. 1 dell’allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, devono iscriversi nella sezione terza del registro regionale di cui all’art. 1, comma 1.
2. L’iscrizione avviene su istanza del legale rappresentante, da presentare alla Regione Campania – Direzione Generale della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Centro Direzionale Isola C/3 – 80143 Napoli.
3. Nell’istanza di iscrizione devono essere indicati: i dati di tutte le imprese che fanno parte dell’aggregazione ed i rispettivi dati dell’iscrizione alla prima sezione del registro regionale di cui all’art. 1.
4. Verificati gli atti, il responsabile del registro provvederà a rilasciare l’attestato di avvenuta iscrizione al registro regionale - sezione terza, ove saranno annotati i dati delle imprese che fanno parte dell’aggregazione con gli estremi delle rispettive iscrizioni al registro nella parte prima, dei rispettivi titoli abilitativi per svolgere l’attività.
5. L’attestato viene rilasciato ad ogni impresa appartenete all’aggregazione, affinché ciascuna possa dimostrare il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dei servizi funebri, anche nel caso in cui utilizzi, per il singolo trasporto, dipendenti dell’aggregazione o delle imprese aggregate.
6. Le variazioni relative all’attività esercitata ed ai titoli presentati vanno comunicate, a cura degli interessati, al responsabile del registro regionale di cui all’art. 1, comma 2, entro i successivi trenta giorni, pena la sospensione o la cancellazione dal registro, disposta d’ufficio.

### **Articolo 4**

#### **Registro regionale - sanzioni**

1. Il comune che ha provveduto ad accertare le irregolarità in merito allo svolgimento dell’attività è tenuto a trasmettere, immediatamente, al responsabile del registro regionale di cui all’art. 1 comma 2, copia dei provvedimenti emessi per la irrogazione della sanzione pecuniaria, per la sospensione ovvero per la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre.
2. Il Direttore Generale e/o il Dirigente della U.O.D. 02 di cui al comma 2 dell’art. 1, entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, sentite le proposte della Consulta, di cui all’art. 3 della Legge Regione Campania 24 novembre 2001, n. 12 s.m.i., con proprio decreto dirigenziale, approverà apposito formulario, nel quale sarà riportata tutta la modulistica in materia funebre, cimiteriale e necroscopica da utilizzare presso i Comuni, le Aziende A.S.L. e le Aziende ospedaliere sia pubbliche che accreditate. I modelli dovranno essere predisposti in maniera tale da facilitarne il più possibile la compilazione e potranno essere utilizzati da tutti gli Enti interessati al fine di espletare correttamente le relative incombenze, uniformando le pratiche amministrative su tutto il territorio regionale, e di agevolare le operazioni di controllo. A tal fine, entro i richiamati 180 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, verrà istituito e tenuto dal Direttore Generale e/o dal Dirigente della U.O.D. 02 di cui al comma 2 dell’art. 1) anche un sito internet, accessibile da parte dei Comuni previa registrazione e consultabile dai privati, ove verranno inseriti e costantemente aggiornati i nominativi di tutte le imprese iscritte nella sezione prima del registro, degli operatori iscritti nella sezione seconda nonché delle aggregazioni di impresa iscritte nella sezione terza.